

# **BVGer F-5089/2014 vom 15. November 2016**

Bundesverwaltungsgericht, 2016-11-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_F-5089\\_2014](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-5089_2014)

FR: TAF F-5089/2014 du 15 novembre 2016

IT: TAF F-5089/2014 del 15 novembre 2016

## **Regeste**

dopo lo scioglimento della comunità familiare

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

### **E. 1.2**

In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla proroga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale (art. 1 cpv. 2 LTAF).

### **E. 1.3**

Nella misura in cui si pronuncia in merito all'applicazione dell'art. 44 LStr (RS 142.20) e dell'art. 77 OASA, i quali non conferiscono alcun diritto all'ottenimento di un'autorizzazione, il Tribunale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF). Qualora invece il diritto internazionale conferisce un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione la decisione dello scrivente Tribunale può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale (cfr. l'art. 83 lett. c cifra 2 a contrario LTF; Thomas Hugi Yar, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um di Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [ed.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, pag. 102).

### **E. 1.4**

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

### **E. 1.5**

A. \_\_\_\_\_ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

## **E. 2**

Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del

ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

### **E. 3.1**

Conformemente all'art. 99 LStr in relazione con l'art. 40 cpv. 1 della medesima legge, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM. Quest'ultima può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale.

### **E. 3.2**

Giusta l'art. 85 OASA, sia nella versione in vigore fino al 31 agosto 2015, sia nella sua nuova formulazione in vigore dal 1° settembre 2015 (cfr. al proposito DTF 141 II 169 consid. 4), la SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di dimora. L'autorità inferiore può negare l'approvazione o vincolarla a condizioni (art. 86 cpv. 1 OASA).

### **E. 3.3**

A fortiori ne discende che né la SEM, né lo scrivente Tribunale sono vincolati dal preavviso favorevole emesso il 21 febbraio 2014 dalla SPOP che è disposta ad accordare la proroga del permesso di dimora al ricorrente. Le autorità federali possono dunque discostarsi dall'apprezzamento formulato dall'autorità cantonale.

### **E. 4**

Lo straniero non gode in principio di un diritto al rilascio di un permesso di dimora (rispettivamente alla proroga o al rinnovo dello stesso) o di domicilio, a meno che possa prevalersi di una disposizione particolare di diritto federale o di un trattato che gli attribuisce tale prerogativa (cfr. DTF 135 II 1 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2.3; 131 I 339 consid. 1 e giurisprudenza ivi citata).

### **E. 5.1**

Giusta l'art. 44 LStr al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato un permesso di dimora se coabitano con lui (lett. a), vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni (lett. b), e non dipendono dall'aiuto sociale (lett. c).

### **E. 5.2**

L'art. 49 LStr pone invece un'eccezione all'esigenza della coabitazione secondo gli art. 42-44 LStr qualora possano essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere (cfr. al proposito le sentenze del TF 2C\_14/2014 del 27 agosto 2014 consid. 4.4.1; 2C\_500/2014 del 18 luglio 2014 consid. 6.2 e 2C\_204/2014 del 5 maggio 2014 consid. 6.1).

### **E. 5.3**

Ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 OASA dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli, rilasciato nell'ambito del ricongiungimento familiare secondo l'articolo 44 LStr, può essere prorogato se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (lett. a), o se gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera (lett. b).

#### **E. 5.4**

Conformemente all'art. 77 cpv. 2 OASA, nella sua nuova formulazione in vigore dal 1° luglio 2013, sussistono gravi motivi personali secondo il cpv. 1 lett. b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, se il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o se il reinserimento sociale nel paese d'origine appare fortemente compromesso.

#### **E. 5.5**

Considerato come il tenore dell'art. 77 cpv. 1 e 2 OASA sia identico a quello dell'art. 50 cpv. 1 e 2 LStr, ad eccezione del fatto che, contrariamente all'art. 77 OASA, il quale è formulato in forma potestativa («Kann-Vorschrift»), l'art. 50 LStr conferisce un diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora qualora le condizioni poste da questa norma risultino adempiute (cfr. sentenza del TF 2C\_429/2013 del 12 luglio 2013 consid. 3), il Tribunale può ispirarsi alla giurisprudenza relativa all'art. 50 cpv. 1 e 2 LStr, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 77 cpv. 1 e 2 OASA (cfr. a questo proposito la sentenza del TAF C-881/2012 del 18 settembre 2014 consid. 6 e giurisprudenza ivi citata).

#### **E. 6.1**

Nel caso di specie il ricorrente ha sposato C.\_\_\_\_\_ il 15 luglio 2000 a B.\_\_\_\_\_ ed in data 7 novembre 2000 è stato posto al beneficio di un permesso di dimora per ricongiungimento familiare da parte delle autorità migratorie del Cantone Ticino. La coppia ha convissuto in quest'ultimo Cantone fino al 4 ottobre 2008.

#### **E. 6.2**

Occorre pertanto qui di seguito analizzare se il proprio permesso di dimora del ricorrente può essere rinnovato giusta l'art. 77 cpv. 1 lett. a OASA. Conformemente alla giurisprudenza relativa all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, applicabile per analogia alla presente fattispecie (cfr. consid. 5.5 supra), e con riferimento in particolare alla durata di tre anni dell'unione coniugale, occorre osservare che la stessa si calcola in funzione della durata della vita comune dei coniugi sul territorio elvetico, nozione che implica l'esistenza di un legame coniugale realmente vissuto (cfr. in particolare DTF 136 II 113 consid. 3.3.3 e 3.3.5; sentenze del TF 2C\_748/2011 dell'11 giugno 2012 consid. 2.1 e 2C\_430/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 4.1). Nel caso di specie, l'interessato ha ufficialmente vissuto in unione coniugale con la moglie in Svizzera per un periodo superiore a tre anni, segnatamente dal 15 luglio 2000 al 4 ottobre 2008, ne discende che la condizione temporale posta dall'art. 77 cpv. 1 lett. a OASA risulta adempiuta.

#### **E. 6.3**

Occorre in seguito esaminare se l'integrazione del ricorrente possa essere considerata riuscita ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. a in fine OASA. Giusta l'art. 77 cpv. 4 OASA, il cittadino straniero è integrato con successo ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. a OASA, segnatamente quando rispetta i principi dello Stato di diritto ed i valori della Costituzione federale (lett. a) e manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (lett. b). Anche all'art. 4 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS, RS 142.205) sono in sostanza enunciati gli stessi principi. Secondo il Tribunale federale, le condizioni formulate nelle citate disposizioni non sono esaustive, rilevante è piuttosto l'apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (sentenza del TF 2C\_839/2010 del 25 febbraio 2011 consid.

7.1.2). Nella valutazione dei criteri d'integrazione le autorità competenti dispongono di un ampio potere di apprezzamento che il Tribunale federale controlla con moderazione (art. 54 cpv. 2 e 96 cpv. 1 LStr e art. 3 OIntS; sentenze del TF 2C\_427/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 5.2; 2C\_430/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 4.2 e 2C\_986/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in presenza di uno straniero che dispone di un impiego stabile, che non ha mai ricorso a prestazioni di aiuto sociale, che non ha violato l'ordine pubblico e parla la lingua del luogo in cui risiede, occorrono elementi concreti per non ritenerlo integrato conformemente all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr (sentenze del TF precitate 2C\_427/2011 consid. 5.3; 2C\_430/2011 consid. 4.2; 2C\_839/2010 consid. 7.1.2; sentenze 2C\_286/2013 del 21 maggio 2013 consid. 2.4 e 2C\_749/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 3.3) e di riflesso anche ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. a OASA. In sostanza lo straniero deve essere in grado di provvedere al suo sostentamento, non deve far capo all'assistenza sociale e non deve indebitarsi (sentenza del TF 2C\_430/2011 precitata consid. 4.2). L'integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente ed a lungo in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società (art. 4 cpv. 2 LStr; DTF 134 II 1 consid. 4.1). Secondo la dottrina e la giurisprudenza affinché si possa negare l'integrazione riuscita di uno straniero, nella sua componente del rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei valori della Costituzione federale (art. 77 cpv. 4 lett. a OASA) occorre che la persona in questione si sia resa colpevole di infrazioni penali gravi (Marc Spescha, in: Spescha et al. [ed.], Kommentar zum Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 50 LStr, n. marg. 5, pagg. 184-185; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz - von A[syl] bis Z[ivilrecht], 2a ed. 2009, n. marg. 8.53, pag. 345; sentenza del TF 2C\_704/2012 del 23 luglio 2012 consid. 4.3; DTAF 2013/48 consid. 7.4; sentenza del TAF C-3842/2010 del 29 ottobre 2013 consid. 7.4).

#### **E. 6.4**

Dagli atti di causa emerge che nel caso concreto l'interessato è entrato in Svizzera il 17 ottobre 1999 e vi risiede dal 7 novembre 2000. Durante la sua permanenza in questo paese non risulta che egli sia stato oggetto di condanne da parte delle competenti autorità penali e dall'istruttoria si evince che egli si esprime correttamente in italiano.

#### **E. 6.5**

Sul piano professionale emerge che A.\_\_\_\_\_ ha alternato periodi di attività lucrativa a intervalli di inattività. Egli risulta in effetti essere stato attivo nel periodo compreso tra il 2001 ed il 31 dicembre 2007 presso un'impresa di pulizie ed in parallelo al servizio una nota catena di fast-food (occorre precisare che agli atti non figurano informazioni in merito a quest'ultima attività). Dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2012 ha svolto l'attività di aiuto cuoco per un'azienda attiva nel Luganese, per la quale ha percepito un salario mensile, comprensivo degli assegni familiari e di tredicesima, di fr. 3'848.80 nel 2008, di fr. 3'676.10 nel 2009 e fr. 3'807.15 nel 2010 (cfr. sentenza di separazione del Pretore del Distretto di Riviera del 30 dicembre 2009, incarto Simic, pag. 67). A seguito della disdetta del rapporto di lavoro il ricorrente ha beneficiato delle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI fino al febbraio 2014, allorquando ha esaurito tale diritto. Successivamente A.\_\_\_\_\_ ha intrapreso una riqualifica professionale quale istruttore di fitness ed il 21 febbraio 2014 ha avviato la propria attività presso una palestra di F.\_\_\_\_\_. Durante l'istruttoria l'interessato ha prodotto alcuni documenti riguardanti l'andamento della nuova professione (cfr. scritto

del 16 dicembre 2014, atto 5 dell'incarto TAF; scritto del 24 marzo 2015, atto 15 dell'incarto TAF), tuttavia non ha fornito indicazioni chiare riguardanti l'esatto ammontare dei redditi conseguiti grazie a detta attività. Tra le poche informazioni al proposito figura la dichiarazione datata 12 gennaio 2015 che A. \_\_\_\_\_ ha inviato all'Agenzia AVS di F. \_\_\_\_\_ e nella quale ha affermato che il suo salario a partire dal gennaio 2015 sarebbe ammontato a fr. 6'500.- mensili. Dalla sentenza di divorzio del 17 marzo 2016 risulta invece che nel 2015 il reddito mensile del ricorrente è stato pari a fr. 3'773.85.

#### **E. 6.6**

Sempre con riferimento alla situazione economica di A. \_\_\_\_\_ il Tribunale non può esimersi dal constatare che dagli estratti degli Uffici d'esecuzione di Lugano e Biasca del 12 settembre 2016 risultano procedure esecutive per l'ammontare rispettivamente di fr. 33'163.05 e fr. 58'460.30 (cfr. documenti allegati all'atto 34 dell'incarto TAF). L'analisi dei citati estratti mostra che l'interessato ha contratto la maggior parte dei debiti nei confronti della sua assicurazione malattia. Occorre altresì rilevare che da quando A. \_\_\_\_\_ ha intrapreso la carriera di istruttore di fitness egli ha proceduto almeno in parte al rimborso dei debiti contratti, sebbene, a fronte di pagamenti per fr. 8'463.75, il saldo scoperto risulta ancora pari a fr. 91'623.35 (a cui vanno sottratte alcune iscrizioni per le quali i creditori non hanno ancora chiesto la cancellazione, ma che non mutano sostanzialmente l'entità dei debiti accumulati).

#### **E. 6.7**

Alla luce dell'insieme di questi elementi, ed in particolare vista la presenza di elementi negativi quali gli importanti debiti ed una situazione professionale che non può essere definita stabile, il Tribunale ritiene che l'integrazione del ricorrente non può dirsi avvenuta con successo ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. a OASA.

#### **E. 7.1**

Giusta l'art. 77 cpv. 1 lett. b OASA dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge rilasciato nell'ambito di un ricongiungimento familiare secondo l'art. 44 LStr può essere prorogato se gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera.

#### **E. 7.2**

Analogamente a quanto previsto all'art. 50 cpv. 2 LStr, l'art. 77 cpv. 2 OASA precisa che i motivi personali gravi sono in particolare dati qualora il coniuge è stato vittima di violenza domestica, quando il matrimonio contratto non è l'espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel paese d'origine risulta fortemente compromessa. Queste regole hanno lo scopo di evitare un grave caso personale, dovuto ad esempio a violenza coniugale, o decesso del coniuge svizzero o con diritto di presenza in Svizzera, o alle difficoltà di reintegrazione nel paese d'origine. Detta enumerazione non rappresenta un catalogo esaustivo (cfr. il termine «segnatamente» [sentenza del TF 2C\_195/2010 del 23 giugno 2010 consid. 6.2]) e lascia alle autorità un certo margine di apprezzamento (cfr. DTF 138 II 393 consid. 3.1). Un grave motivo personale atto a giustificare la proroga del permesso di dimora può comunque risultare da altre circostanze. L'ammissione di un caso di rigore personale che si verifica dopo lo scioglimento dell'unione coniugale presuppone che, sulla base delle concrete circostanze del caso di specie, le conseguenze per la vita privata e familiare della persona straniera, legate alle sue condizioni di vita dopo la perdita del diritto di soggiorno derivante dall'unione coniugale, siano di

un'intensità considerevole (DTF 137 II 345 consid. 3). Nella valutazione occorre considerare in particolare i criteri enumerati all'art. 31 cpv. 1 OASA, segnatamente l'integrazione, il rispetto dei principi dello Stato di diritto, la situazione familiare nonché il momento e la durata della scolarizzazione dei figli, la situazione finanziaria e la volontà di prendere parte alla vita economica e di acquisire una formazione, la durata della presenza in Svizzera e lo stato di salute e la possibilità di un reinserimento nel paese d'origine. Tuttavia un singolo criterio non è di principio sufficiente per costituire un caso di rigore. Occorre inoltre tener conto delle circostanze che hanno condotto allo scioglimento del matrimonio (sentenza del TF 2C\_411/2010 del 9 novembre 2010 consid. 4.1). L'interesse dei fanciulli riveste un'importanza primaria e può costituire un elemento essenziale da prendere in considerazione nell'analisi dei gravi motivi ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr e dell'art. 77 cpv. 1 lett. b OASA (cfr. DTF 139 I 315 consid. 2.1; 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2; nonché sentenza del TAF C-6754/2013 del 18 dicembre 2015 consid. 6.5). La giurisprudenza ha infatti stabilito che gravi motivi ai sensi della citata norma possono essere dati qualora esista un rapporto particolarmente intenso tra l'interessato ed i figli al beneficio di un diritto di soggiorno duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 315 consid. 2.1; sentenze del TF 2C\_794/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2 e 2C\_87/2014 del 27 ottobre 2014 consid. 4.3). In quest'ambito occorre altresì tenere in conto il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dall'art. 8 cpv. 1 CEDU.

### **E. 7.3**

Quo alla violenza coniugale, il Tribunale osserva come dagli atti non risulta che A.\_\_\_\_\_ sia stato vittima di violenza coniugale.

### **E. 7.4**

Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel paese d'origine, essa deve risultare fortemente compromessa. La questione non è dunque di sapere se sia più confortevole per la persona interessata vivere in Svizzera, bensì unicamente di esaminare se, in caso di ritorno nel paese d'origine, le condizioni della reintegrazione sociale, in considerazione della sua situazione personale, professionale e familiare, sarebbero gravemente compromesse (cfr. sentenza del TF 2C\_822/2013 del 15 gennaio 2014 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati). Nel caso di specie non emergono elementi di fatto che conducano a considerare la reintegrazione sociale del ricorrente nel suo paese d'origine come fortemente compromessa. In Kosovo l'interessato ha trascorso la maggior parte della sua esistenza; vi ha trascorso l'infanzia, l'adolescenza, e la prima parte della sua vita da adulto fino all'età di 20 anni, fasce d'età ritenute essenziali per la formazione della personalità nonché per l'integrazione sociale e culturale. Inoltre il fatto che A.\_\_\_\_\_ abbia vissuto quasi 16 anni in Svizzera paragonati ai 20 anni trascorsi in patria e che non si sia creato dei legami oltremodo stretti in questo paese (non figurando agli atti indicazioni secondo cui egli apparirebbe particolarmente integrato nel tessuto sociale elvetico) rende il suo ritorno in patria possibile. Occorre altresì osservare che in Kosovo vivono i genitori del ricorrente, i quali possono certamente fornirgli aiuto e supporto nel processo di reintegrazione. Dal profilo professionale egli non può far valere alcun elemento di particolare rilievo ed in Svizzera non ha intrapreso una via professionale che lo porrebbe al rientro nel suo paese d'origine in una situazione di estremo rigore. L'esperienza acquisita in Svizzera potrà al contrario facilitare il suo ritorno in Kosovo. Il fatto che in patria troverà una situazione economica meno favorevole di quella conosciuta in Svizzera non è sufficiente ad ammettere l'esistenza di un grave motivo personale (DTF 137 II 345 consid. 3.2.3). Durante il presente procedimento il ricorrente ha

asserito che un suo rientro in Kosovo non sarebbe possibile in quanto il motivo del suo trasferimento in Svizzera sarebbe da ricondurre alla paura di perdere la propria vita a causa della partecipazione al conflitto armato che ha afflitto la regione alla fine degli anni Novanta. In questo senso l'interessato avrebbe cambiato cognome a seguito del matrimonio, assumendo quello dell'ex moglie, proprio al fine di sfuggire a ripercussioni dovute al suo passato di combattente in Kosovo. A sostegno delle proprie affermazioni A. \_\_\_\_\_ ha allegato alcune fotografie che lo ritraggono in tuta mimetica e una copia del libretto militare. Il Tribunale non può condividere questa argomentazione. Innanzitutto è d'uopo osservare che la documentazione prodotta in sede di ricorso ed in occasione dello scritto del 15 settembre 2014 non permette di comprovare quanto sostenuto dall'interessato circa i pericoli che comporterebbe un rientro nel suo paese d'origine. Va altresì osservato che A. \_\_\_\_\_ ha prodotto in copia due passaporti, il primo è stato emesso dall'Ambasciata della Repubblica federale di Jugoslavia a Berna il 10 luglio 2001 ed era valido fino al 10 luglio 2011; mentre il secondo, della Repubblica del Kosovo, è stato rilasciato da un'autorità ivi figurante come «MPB / MUP / MIA» in data 13 febbraio 2012 ed è valido fino al 12 febbraio 2022. Su entrambi i documenti il ricorrente appare con il nome assunto a seguito del matrimonio. A questo proposito A. \_\_\_\_\_ nello scritto del 10 febbraio 2015 ha affermato che il passaporto kosovaro del 13 febbraio 2012 è stato da lui ritirato presso l'Ambasciata del Kosovo a Berna e che è stato emesso con il nome acquisito dalla moglie poiché nel suo paese di origine, dove egli risulta registrato unicamente con il nome di A. \_\_\_\_\_, non sarebbe stato possibile ricevere un documento d'identità qualora lo avesse richiesto con quest'ultimo nome. Il Tribunale non condivide detta argomentazione in quanto appare in contraddizione con il fatto che già nel 2001 le autorità della Repubblica federale di Jugoslavia avevano rilasciato un passaporto recante il nome di A. \_\_\_\_\_. A mente dello scrivente Tribunale ciò implica che sia le attuali autorità della Serbia, sia le autorità kosovare, sono ed erano a conoscenza dell'identità del ricorrente e del fatto che egli, a seguito del matrimonio, ha assunto il cognome dell'ormai ex moglie.

### **E. 7.5**

In conclusione, l'interessato appare quindi perfettamente in misura di fare ritorno in Kosovo e di riadattarsi alla vita e alla cultura del suo paese d'origine, dove del resto ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, di cui conosce la lingua, la cultura, nonché gli usi e costumi.

### **E. 7.6.1**

Come precedentemente rilevato (cfr. lett. C. supra), dall'unione coniugale tra il ricorrente e C. \_\_\_\_\_ sono nati due figli: D. \_\_\_\_\_ e E. \_\_\_\_\_; entrambi minorenni.

### **E. 7.6.2**

Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita familiare garantito dall'art. 8 cpv. 1 CEDU per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli. Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera («ein gefestigtes Anwesenheitsrecht»), quindi di un diritto sicuro all'ottenimento o al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere in principio la nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 265 consid. 5). Si osserva inoltre che l'art. 13 Cost., anch'esso garante del diritto al

rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU. Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1 e giurisprudenza ivi citata).

### **E. 7.6.3**

La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare protetta dall'art. 8 cpv. 1 CEDU è ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 cpv. 2 CEDU).

### **E. 7.6.4**

Il genitore che non dispone dell'autorità parentale ed i cui figli non sono affidati alle sue cure non può che intrattenervi relazioni familiari nell'ambito del diritto di visita conferitogli. Salvo circostanze speciali, la relazione familiare tra il figlio minore ed il genitore che non gode dell'autorità parentale non necessita della presenza di quest'ultimo in Svizzera. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità dello stesso per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere più complicato e si discosti dall'usuale pratica prevedente una visita ogni due settimane. La giurisprudenza costante del Tribunale federale prevede che un diritto più favorevole all'interessato può sussistere nel caso in cui vi siano legami familiari particolarmente intensi da un punto di vista affettivo ed economico, ed a condizione che questa relazione non potrebbe essere mantenuta in ragione della distanza tra il paese di residenza dei minori rispetto a quello del genitore non titolare dell'autorità parentale (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2; sentenza del TF 2C\_794/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2).

### **E. 7.6.5**

Nell'ambito dell'art. 77 cpv. 1 lett. b OASA, e con riferimento a quanto detto al consid. 7.2 supra, la giurisprudenza relativa all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, applicabile per analogia, ha altresì precisato che la condizione dell'esistenza di un legame familiare particolarmente intenso è in principio adempiuta qualora i rapporti tra genitore non titolare dell'autorità parentale ed i figli si inseriscono nel quadro di un diritto di visita usuale, ossia un weekend ogni due settimane e la metà delle vacanze scolastiche. È tuttavia d'uopo osservare che il diritto di visita è determinante unicamente qualora sia effettivamente esercitato, per questo motivo è compito delle autorità verificarne il reale esercizio. Le altre condizioni per ottenere il rinnovo del permesso di dimora devono inoltre essere adempiute; in particolare tra i figli ed il genitore straniero deve intercorrere una relazione economica particolarmente intensa e quest'ultimo deve avere dato prova di un comportamento irreprensibile in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.5; sentenza del TF 2C\_794/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Tale soluzione è inoltre conforme all'art. 9 n. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), secondo cui gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del

fanciullo. La giurisprudenza del Tribunale federale ha a più riprese precisato che detta disposizione non è direttamente applicabile, nondimeno i principi in essa contenuti devono essere presi in considerazione nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4; sentenza del TF 2C\_794/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2) e di conseguenza anche nell'ambito dell'art. 77 cpv. 1 lett. b OASA.

#### **E. 7.6.6**

L'Alta corte federale ha più volte considerato come uno straniero che durante la sua permanenza in Svizzera non ha mai tenuto un comportamento contrario al diritto degli stranieri o represso dal diritto penale ha dato prova di una condotta irreprensibile, nel qual caso non esiste alcun motivo per allontanarlo dal territorio elvetico (cfr. ad esempio le sentenze del TF 2C\_395/2012 del 9 luglio 2012 consid. 5.1 e 2C\_325/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 5.2.3).

#### **E. 7.6.7**

Nella presente fattispecie, occorre rilevare come i figli del ricorrente non sembrano beneficiare di un diritto di presenza duraturo in Svizzera, in quanto la SPOP in data 25 marzo 2014 ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora di cui godevano unitamente alla madre (cfr. decisione SPOP del 25 marzo 2014, incarto Simic, pagg. 163-164). Questa decisione è cresciuta in giudicato, ma C.\_\_\_\_\_ ha inoltrato una domanda di riesame che è stata respinta dalle competenti istanze cantonali. Attualmente risulta pendente un ricorso dinanzi al Tribunale federale, il quale ha concesso ad C.\_\_\_\_\_, D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ l'effetto sospensivo. Ma a prescindere da quella che sarà la decisione del Tribunale federale in merito al soggiorno in Svizzera dei figli del ricorrente, lo scrivente organo giudicante ritiene che per le ragioni seguenti A.\_\_\_\_\_ non possa pretendere il rinnovo del proprio permesso di dimora in Svizzera per motivi legati alla presenza dei figli.

#### **E. 7.6.8**

L'analisi degli atti all'inserito dimostra in effetti che sin dalla separazione dei genitori avvenuta il 4 ottobre 2008 i minori sono sempre stati affidati alla madre (cfr. sentenza di separazione del Pretore del Distretto di Riviera del 30 dicembre 2009, incarto Simic, pagg. 65 e 68). Al momento del divorzio che è stato pronunciato in data 17 marzo 2016, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha confermato l'affidamento di D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ alla madre ed ha nel contempo disposto l'autorità parentale congiunta. Il diritto di visita del ricorrente è stato inizialmente organizzato mediante una visita da tenersi ogni sabato dalle 9:30 alle 16:30 (cfr. accordo superprovvisorio del 3 novembre 2008 a cui rimanda la sentenza di separazione del Pretore del Distretto di Riviera del 30 dicembre 2009, incarto Simic, pag. 68). In data 14 ottobre 2009, a causa della mancata intesa tra i genitori in merito al coordinamento del diritto di visita, è stato nominato un curatore educativo in favore dei figli. In occasione della sentenza di separazione del 30 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di Riviera ha confermato l'assetto minimo del diritto di visita poc'anzi esposto, da esercitarsi in caso di disaccordo tra i genitori. Da una lettura degli atti all'inserito si evince che anche successivamente A.\_\_\_\_\_ ha incontrato difficoltà nell'organizzazione degli incontri con i figli in quanto il 15 aprile 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha precisato che «i diritti di visita, già fissati dal Punto d'incontro, verranno esercitati alle date indicate da quest'ultimo, con l'eventuale collaborazione del curatore educativo dei figli» (cfr. verbale d'udienza del 15 aprile 2014, allegato M al ricorso del 9 settembre 2014,

incarto TAF, atto 1). Questa modalità è stata sostanzialmente confermata il 15 settembre 2014 quando il citato Pretore ha precisato che, qualora il curatore l'avesse ritenuto opportuno, avrebbe potuto organizzare «esercizi liberi dei diritti di visita» (cfr. verbale d'udienza dinanzi alla Pretura di Bellinzona del 15 settembre 2014, incarto TAF, atto 3). Dal verbale d'udienza svoltasi l'11 maggio 2015 si evince che il diritto di visita in favore dell'interessato ha continuato ad essere esercitato nelle modalità stabilite dal curatore di D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ (cfr. verbale d'udienza dinanzi alla Pretura di Bellinzona dell'11 maggio 2015, incarto TAF, atto 19). Le più recenti informazioni al proposito risalgono tuttavia alla sentenza di divorzio pronunciata dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona il 17 marzo 2016, da cui si evince che il diritto di visita del padre è esercitato in funzione della tabella allestita dal curatore educativo dei figli (prevedente incontri con una cadenza di una domenica ogni due settimane dalle 13:30/13:45 alle 18:30) il quale è autorizzato a modificare ed eventualmente estendere il diritto di visita in funzione delle circostanze, sino a raggiungere il minimo di rito di un weekend ogni due settimane, tre settimane d'estate e metà delle restanti vacanze scolastiche; nelle dichiarazioni di A.\_\_\_\_\_ datate 25 agosto 2016 quest'ultimo ha tuttavia precisato come sussistano difficoltà tra i genitori nell'organizzare dette visite e nel rispettare il programma stabilito dal curatore (cfr. documenti allegati alla presa di posizione del 14 settembre 2016, incarto TAF, atto. 34).

#### **E. 7.6.9**

Il Tribunale ritiene che i legami tra il ricorrente ed i figli non possono essere ritenuti come sufficientemente stretti e realmente vissuti. Come testé rilevato, sin dalla separazione dei genitori avvenuta nel 2008, i minori D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ sono sempre stati affidati alle cure esclusive della madre. Oltre a ciò giova ricordare che il diritto di visita di cui beneficia l'interessato è alquanto limitato e non corrisponde agli standard usuali, ossia un weekend ogni due settimane e la metà delle vacanze scolastiche. Sebbene il giudice del divorzio abbia affidato ad entrambi i genitori l'autorità parentale, ed abbia auspicato un'estensione del diritto di visita in favore di A.\_\_\_\_\_, occorre rilevare che dai documenti agli atti non figurano elementi che inducano a pensare che i rapporti tra l'interessato da una parte ed i figli e l'ex-moglie dall'altra condurranno alla citata estensione.

#### **E. 7.6.10**

Quo alla relazione economica tra il ricorrente ed i figli, emerge che, a seguito della separazione da C.\_\_\_\_\_ avvenuta il 4 ottobre 2008, A.\_\_\_\_\_ ha dovuto inizialmente versare un contributo di mantenimento in favore della moglie e dei figli di fr. 1'200.-, mentre dal novembre 2008 detto contributo era dovuto esclusivamente a beneficio di D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ (cfr. accordo superprovvisorio del 3 novembre 2008 a cui rimanda la sentenza di separazione del Pretore del Distretto di Riviera del 30 dicembre 2009, incarto Simic, pag. 68). Successivamente, e meglio in occasione della sentenza di separazione del 30 dicembre 2009, il contributo alimentare dovuto in favore della prole è stato fissato in fr. 324.90 fino al 31 dicembre 2009 e dal gennaio 2010 in fr. 390.60 mensili per ciascun figlio, detti importi venivano trattenuti dal salario percepito dall'interessato. A seguito della disdetta del rapporto di lavoro avvenuta il 31 luglio 2012 il ricorrente ha interrotto il pagamento dei citati contributi di mantenimento. Dal maggio 2014 il versamento degli alimenti è ripreso mediante il pagamento di fr. 50.- in favore di ciascun figlio (cfr. verbale d'udienza del 15 aprile 2014, allegato M al ricorso del 9 settembre 2014, incarto TAF, atto 1). Dall'ottobre 2014 l'ammontare dell'importo versato è aumentato a fr. 250.- mensili in

relazione al miglioramento della situazione economica di A. \_\_\_\_\_ dovuto alla sua nuova attività di istruttore di fitness (cfr. verbale d'udienza dinanzi alla Pretura di Bellinzona del 15 settembre 2014, incarto TAF, atto 3), ed a far tempo dal maggio 2015 detto contributo è stato ulteriormente aumentato a fr. 500.- per ciascun minore (cfr. verbale d'udienza dinanzi alla Pretura di Bellinzona dell'11 maggio 2015, incarto TAF, atto 19). Attualmente, ed a seguito della sentenza di divorzio del 17 marzo 2016, il ricorrente versa un contributo alimentare di fr. 600.- per ognuno dei figli (asegni familiari esclusi).

#### **E. 7.6.11**

Il Tribunale costata come, sebbene attualmente sembra che A. \_\_\_\_\_ rispetti l'obbligo di versare regolarmente la pensione alimentare in favore dei figli, in passato egli non ha adempiuto a tale dovere durante un certo periodo di tempo, oppure lo ha rispettato versando contributi che rappresentavano importi alquanto contenuti. Per questi motivi appare giustificato considerare che il legame economico tra il ricorrente da una parte e D. \_\_\_\_\_ e E. \_\_\_\_\_ dall'altra non raggiunge un grado di intensità sufficiente.

#### **E. 7.6.12**

Alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti, ed in particolare vista l'assenza di legami familiari con l'ex-moglie e soprattutto di legami sufficientemente stretti e vissuti, sia sul piano economico che affettivo-relazionale, con i figli D. \_\_\_\_\_ e E. \_\_\_\_\_, lo scrivente Tribunale non ritiene che A. \_\_\_\_\_ può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine del rinnovo di un permesso di dimora, e ciò nonostante egli si trova in Svizzera già dal 2000. Il ricorrente non può nemmeno prevalersi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b OASA per quanto concerne l'interesse dei fanciulli in quanto egli si trova nella situazione di un genitore non avente l'affidamento dei figli, ma al contrario esercita unicamente un diritto di visita limitato. È altresì d'uopo sottolineare che il rientro del ricorrente nel suo paese d'origine non comporterebbe l'interruzione di ogni legame con i minori, rimanendo possibili contatti telefonici, epistolari e tramite messaggi elettronici (cfr. in particolare le sentenze del TF 2C\_979/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 6.2; 2C\_881/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 5.5) e visite mediante brevi soggiorni (cfr. sentenza del TF 2C\_560/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 8.1).

#### **E. 7.6.13**

Dagli atti di causa risulta inoltre che da alcuni anni il ricorrente è legato sentimentalmente ad una cittadina elvetica residente in Ticino. Il Tribunale considera che la relazione con la compagna - fatta eccezione nel caso di circostanze particolari, che nella presente fattispecie non sono date - non può beneficiare della protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TF 2C\_840/2010 del 2 novembre 2010 consid. 3), che mira a garantire in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione.

#### **E. 7.6.14**

In sintesi, per quanto attiene alle condizioni poste dall'art. 77 cpv. 1 lett. b OASA lo scrivente Tribunale ritiene che in casu la situazione del ricorrente non rappresenti una situazione di rigore ai sensi della citata norma tale da imporre il prosieguo del soggiorno in Svizzera e ciò anche alla luce dei criteri enumerati all'art. 31 OASA.

#### **E. 8**

In considerazione tutti gli elementi della fattispecie, il Tribunale giunge alla conclusione che la SEM, con la sua decisione del 14 luglio 2014, non ha abusato del suo potere d'apprezzamento, ritenendo che il ricorrente non adempie alle condizioni di cui all'art. 77 OASA e rifiutando pertanto di dare la sua approvazione alla proroga del permesso di dimora. Nella presente fattispecie non occorre del resto nemmeno esaminare il caso ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, in quanto l'analisi dei criteri di cui all'art. 77 cpv. 1 lett. b OASA ha già permesso di escludere l'esistenza di un caso particolarmente grave, né consegue che una valutazione alla luce dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr porterebbe alla medesima conclusione.

#### **E. 9.1**

Nella misura in cui il ricorrente non ottiene la proroga del permesso di dimora è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha pronunciato il suo rinvio dalla Svizzera in applicazione dell'art. 64 cpv. 1 lett. c LStr.

#### **E. 9.2**

In virtù dell'art. 83 LStr l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr).

#### **E. 9.3**

Dalle carte processuali e per i motivi esposti in precedenza (cfr. consid. 7.4 supra), non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Kosovo possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'esecuzione è quindi ammissibile. Non risulta nemmeno che la situazione in Kosovo sia caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata o emergenza medica. L'esecuzione quindi ragionevolmente esigibile essendo egli in buona salute e potendosi presumere che disponga di una rete sociale e familiare. Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr), essendo il ricorrente già in possesso dei documenti indispensabili al rimpatrio.

#### **E. 9.4**

Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

#### **E. 10**

In esito a quanto precede, la decisione impugnata è conforme al diritto, non avendo la SEM violato il diritto federale, né abusato il proprio potere di apprezzamento, inoltre l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto.

#### **E. 11**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.